



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 16 - 17 GENNAIO 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/475 del 13.12.2024

A.R.E. n. 066. E-Distribuzione S.p.A. AUT_60085955. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio per l'opera elettrica nuova Cabina Primaria 220 kV / 20 kV da realizzare nel Comune di Loreto Aprutino (PE) - Strada Comunale "Gallo-Crocetta" denominata "CP Gallo" con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi della L.R. 83/88, del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023 e D.L. 181/2023. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006

Determinazione n. DPC025/466 del 6.12.2024

A.R.E. n. 065. E-Distribuzione S.p.A. AUT_49767518. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio per l'opera elettrica nuova cabina primaria elettrica denominata "CP VALERIA" di tensione di esercizio 150/20 kV, da ubicarsi nel Comune di Torrecchia Teatina, Provincia (CH) con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi della L.R. 83/88, del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023 e D.L. 181/2023. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006

Determinazione n. DPC025/472 del 12.12.2024

L. n. 239/2004, Art. 1 comma 56, lett. d). Deposito industriale di oli minerali esistente nel Comune di L'Aquila (AQ) Società proponente: Dompé Farmaceutici S.p.A. Autorizzazione all'esercizio definitivo

Determinazione n. DPC025/474 del 13.12.2024

L. 239/2004, Art. 1 comma 56 lett. a). Autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di un deposito commerciale di oli minerali nel Comune di Lanciano (CH). Società proponente: AP Lube S.r.l. Autorizzazione all'esercizio provvisorio

Determinazione n. DPC025/485 del 19.12.2024

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di travertino sita in Località "Palazzo" del Comune di Valle Castellana (TE) Ditta: CURTI S.r.l. (Ex Gemac S.r.l.) Autorizzazione subingresso



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 066

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 066. E-Distribuzione S.p.A. AUT_60085955. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio per l'opera elettrica nuova Cabina Primaria 220 kV / 20 kV da realizzare nel Comune di Loreto Aprutino (PE) - Strada Comunale "Gallo-Crocetta" denominata "CP Gallo" con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi della L.R. 83/88, del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023 e D.L. 181/2023. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comune di Loreto Aprutino (PE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio opera elettrica nuova cabina primaria denominata "CP Gallo" tensione 220 kV/20 kV, da ubicarsi nel Comune di Loreto Aprutino (PE) – Strada Comunale "Gallo-Crocetta". PNRR Investimento 2.1 rafforzamento Smart Grid Abruzzo Molise – Hosting Capacity Codice CUP F18B22001860006 – AUT 60085955.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) *funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di



elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. n. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

VISTO il D.L. 181/2023, convertito con modificazione in Legge 11/2024, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell’opera denominata “Nuova cabina primaria elettrica denominata “CP GALLO”:

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
- avente ad oggetto: “Costruzione ed esercizio opera elettrica nuova Cabina Primaria 220 kV / 20 kV da realizzare nel Comune di Loreto Aprutino (PE) - Strada Comunale “Gallo-Crocetta” denominata “CP Gallo” - PNRR M2C2 Inv. 2.1 rafforzamento Smart Grid Abruzzo Molise – Hosting Capacity - Codice CUP F18B22001860006 – AUT 60085955;
- presentata con nota prot. E-DIS-20/09/2024-1021971, acquisita agli atti con prot. n. 0368720/24 del 23/09/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sulle aree interessate dall’intervento;

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto è inserito nel bando Ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è aggiudicatario del relativo finanziamento;



CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell'intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all'autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 9 del D.L. 181/2023 rubricato "Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica":

- comma 5): Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano



- nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9;
- comma 7): Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:
 - a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
 - b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;
 - comma 8): L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.;
 - comma 9-quater): ... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica;

RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0381707/24 del 01/10/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90 e dall'art. 9 del D.L. 181/2023;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:



- la riunione telematica prevista ai sensi dell'art. 3, lett. c) non si è svolta in quanto non si sono verificate le condizioni di cui alla lettera b), comma 7, art. 9 del D.L. 181/2023;
- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0457580/24 del 26/11/2024;
- nel predetto verbale viene stabilito che il procedimento sarà concluso mediante l'adozione di espresso provvedimento di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere, a conclusione degli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo, come sopra indicati e definiti nel D.P.R. 327/2001.

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale e della comunicazione di E-Distribuzione agli atti con prot. n. 0484499 del 12/12/2024;

CONSIDERATO che ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dall'intervento, questo Servizio ha provveduto alla redazione delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo mediante trasmissione agli intestatari catastali delle comunicazioni ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001, con delega al proponente della trasmissione a mezzo raccomandate con nota prot. n. 0431553/24 del 07/11/2024;

PRESO ATTO che il proponente con nota E-DIS-02/12/2024-1305809, agli atti con prot. n. 0467192/24 del 02/12/2024, ha trasmesso le evidenze di avvenuta notifica della documentazione per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 16 del DPR 327/2001 mediante invio delle dichiarazioni da parte degli intestatari catastali interessati dall'intervento di non avere alcuna osservazione;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari passaggi procedurali riferiti alle previsioni del D.P.R. 327/2001 artt. 11, 16 e 52-quater per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità e non risultano pervenute osservazioni contrarie all'intervento;

CONSIDERATO, pertanto, che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO, altresì, che la potestà di delega di funzioni espropriative, nel caso di infrastrutture energetiche lineari, è disciplinata dall'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e dall'art. 5 della L.R. 7/2010 il cui comma 2, nella forma vigente, stabilisce:

“2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;

a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria; ...”



DATO ATTO che le opere ricadono nel territorio del comune di Loreto Aprutino e che pertanto, in relazione alle previsioni dell'art. 5, c. 2, della L.R. 7/2010, si configura la fattispecie prevista dalla lettera a);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire la delega di funzioni espropriative al Comune di Loreto Aprutino, avvalendosi della potestà prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

PRESO ATTO, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti per dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo richiesto la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 165 del 18 settembre 2024, e all'albo pretorio del Comune di Loreto Aprutino, pubblicazione 2024/1063 dal 12/09/2024 al 11/10/2024;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere a revocare l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023 n. 062, rilasciata con determinazione dirigenziale DPC025/341 del 20/09/2024 per l'intervento di realizzazione della cabina primaria "CP LORETO", prevista nel territorio del medesimo comune interessato dall'intervento di cui al presente provvedimento di autorizzazione, e a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023 per l'intervento indicato in oggetto, che sostituisce l'intervento di cui alla richiamata DPC025/341;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione" e dell'art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:



Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata “proponente”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 e art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERA ELETTRICA NUOVA CABINA PRIMARIA 220 kV / 20 kV DA REALIZZARE NEL COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE) - STRADA COMUNALE “GALLO-CROCETTA” DENOMINATA “CP GALLO” - PNRR M2C2 INV. 2.1 RAFFORZAMENTO SMART GRID ABRUZZO MOLISE – HOSTING CAPACITY - CODICE CUP F18B22001860006 – AUT 60085955

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 9, comma 9-quater) del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge 41/2023 (intervento finanziato con le risorse del PNRR), la durata massima della pubblica utilità è ridotta della metà, salvo proroga per motivate ragioni (art. 13, comma 5, D.P.R. 327/2001).

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Le funzioni espropriative previste dal DPR 327/2001, in base all’art. 5, c. 2, lettera a) della L.R. 7/2010 e s.m.i., sono delegate al Comune di Loreto Aprutino, che pertanto svolgerà tutte le funzioni connesse alla presente delega e assumerà tutti i provvedimenti necessari.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM – Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM88956/Prot. n° 143 del 04/10/2024 (all. 01);
- ARTA Abruzzo, Distretto di Cheti, prot. n. 41327/2024 del 22/10/2024 prescrizione collaudo acustico art. 4, comma 7, L.R. 23/2007 (all. 02);
- Regione Abruzzo – DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Ufficio Autorizzazioni Scarichi PE, prot. RA 0420764/24 del 30/10/2024 (all. 03);
- Comune di Loreto Aprutino, Settore III Servizio Urbanistica, Determinazione n. 874/R.G. del 31/10/2024 Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 (all. 04);
- Comune di Loreto Aprutino, Settore III Servizio Urbanistica, Determinazione n. 881/R.G. del 04/11/2024 Autorizzazione taglio pianta isolata in C.da Gallo (all. 05);
- Comando Vigili del Fuoco di Pescara, Ufficio Prevenzione Incendi, prot. dipvvf.COM-PE.REGISTRO UFFICIALE.U.0016806 del 12-11-2024 (all. 06);
- Comune di Loreto Aprutino, Settore IV Lavori Pubblici, nulla osta prot. 15761 del 31/10/2024 (all. 07);
- Comune di Loreto Aprutino, Settore V Polizia Locale, prot. 16355 del 12/11/2024 nulla osta ai soli fini di viabilità e sicurezza stradale (all. 08);



- Comune di Loreto Aprutino, Settore III Servizio Urbanistica, prot. 16872 del 21/11/2024 autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità con il parere favorevole con prescrizioni paesaggistiche e archeologiche reso dalla Soprintendenza Speciale PNRR prot. MIC\MIC_SS-PNRR_UO6\20/11/2024\0033320-P (all. 09);
- Comune di Loreto Aprutino, Settore III Servizio Urbanistica, permesso di costruire n. 833 prot. 16894 del 21/11/2024 (all. 10);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare i necessari rilevamenti di servizi e condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte. A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Loreto Aprutino;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6



In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

L'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023 rilasciata con determinazione dirigenziale DPC025/341 del 20/09/2024 per l'intervento di realizzazione della cabina primaria denominata "CP LORETO", che insiste nel medesimo territorio comunale dell'intervento di cui al presente provvedimento, è revocata.

Art. 10

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 065

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 065. E-Distribuzione S.p.A. AUT_49767518. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio per l'opera elettrica nuova cabina primaria elettrica denominata "CP VALERIA" di tensione di esercizio 150/20 kV, da ubicarsi nel Comune di Torrevecchia Teatina, Provincia (CH) con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi della L.R. 83/88, del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023 e D.L. 181/2023. PNRR M2C2 Inv. 2.1 CUP F18B22001860006

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comune di Torrevecchia Teatina (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio per l'opera elettrica denominata NUOVA CABINA PRIMARIA ELETTRICA DENOMINATA "CP VALERIA" di tensione di esercizio 150/20 kV, da ubicarsi nel Comune di Torrevecchia Teatina, Provincia (CH), e relative opere accessorie e raccordi AT e MT – AUT_49767518 – PNRR CUP F18B22001860006.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "*a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di



elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. n. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

VISTO il D.L. 181/2023, convertito con modificazione in Legge 11/2024, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell’opera denominata “Nuova cabina primaria elettrica denominata “CP VALERIA”:

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
- avente ad oggetto: Costruzione ed esercizio per l’opera elettrica denominata NUOVA CABINA PRIMARIA ELETTRICA DENOMINATA “CP VALERIA” di tensione di esercizio 150/20 kV, da ubicarsi nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH), e relative opere accessorie e raccordi AT e MT. AUT_49767518 – PNRR CUP F18B22001860006;
- presentata con note E-DIS-20/12/2023-1390042 e 1390041, acquisite agli atti con prot. nr. 0514577/23 e 0514668/23 del 21/12/2023;
- integrata con la documentazione trasmessa con note E-DIS-19/02/2024-0195664, 0195663 e 0195660, acquisite al protocollo regionale RA nr. 0068776/24, 0068751/24 e 068760/24 del 20/02/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0018776/24 del 17/01/2024;
- perfezionata con nota di E-Distribuzione del 05/03/2024, acquisita al protocollo regionale RA nr. 0097888/24 del 05/03/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sulle aree interessate dall’intervento;



PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel bando Ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è aggiudicatario del relativo finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell'intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all'autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 9 del D.L. 181/2023 rubricato "Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica":



- comma 5): Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9;
- comma 7): Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione precedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:
 - a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
 - b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione precedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;
- comma 8): L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.;
- comma 9-quater): ... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica;

RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0102505/24 del 8/3/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90 e art. 9 del D.L. 181/2023;



- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia (L.R. 31/2013), ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- la riunione telematica prevista ai sensi dell'art. 3, lett. c) non si è svolta in quanto non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), comma 7, art. 9 del D.L. 181/2023;
- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0464091/24 del 29/11/2024;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari passaggi procedurali riferiti alle previsioni del D.P.R. 327/2001 artt. 11, 16 e 52-quater per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità e che detti passaggi sono richiamati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;

CONSIDERATO che ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001, decorsi i termini per presentare osservazioni, non risultano pertanto pervenute osservazioni contrarie all'intervento;

CONSIDERATO, pertanto, che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

PRESO ATTO, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti per dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo richiesto la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 219 del 22 dicembre 2023, e all'albo pretorio del Comune di Torrecchia Teatina, con istanza prot. E-DIS-05/02/2024-0134243;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";



VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartamenti alla rete di distribuzione” e dell’art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata “proponente”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 e art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO PER L’OPERA ELETTRICA DENOMINATA NUOVA CABINA PRIMARIA ELETTRICA DENOMINATA “CP VALERIA” DI TENSIONE DI ESERCIZIO 150/20 kV, DA UBICARSI NEL COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA, PROVINCIA (CH), E RELATIVE OPERE ACCESSORIE E RACCORDI AT E MT – AUT_49767518 – PNRR CUP F18B22001860006

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 9, comma 9-quater del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge 41/2023 (intervento finanziato con le risorse del PNRR), la durata massima della pubblica utilità è ridotta della metà, salvo proroga per motivate ragioni (art. 13, comma 5, D.P.R. 327/2001).

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM – Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM79174/Prot. n° 69 del 12/03/2024 (all. 01);
- Comando Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. dipvvf.COM-CH.REGISTRO UFFICIALE.U.0004575 del 07-05-2024 (all. 02);
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|24/07/2024|0006077-P (all. 03);



- Comune di Torrecchia Teatina, Sportello Unico per l'Edilizia, prot. 9008 del 09/10/2024 (all. 04);
- ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. ENAC-ACX-20/11/2024-0170877-P (all. 05).

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare i necessari rilevamenti di servizi e condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte. A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Torrecchia Teatina;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art. 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.



La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. n. 239/2004, Art. 1 comma 56, lett. d).
Deposito industriale di oli minerali esistente nel Comune di L'Aquila (AQ)
Società proponente: Dompé Farmaceutici S.p.A.
Autorizzazione all'esercizio definitivo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1955, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 667 del 09.08.2003, con la quale si dispone di attribuire, alle Direzioni Regionali e alle Strutture Speciali di Supporto interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs 112/98;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

VISTA, in particolare, la Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. DPC025/315 del 11/10/2023 la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. con sede legale in via San Martino n. 12 – 20122 Milano P. IVA. 00791570153 è stata autorizzata all'esercizio definitivo di un deposito di oli minerali ad uso industriale annesso ad un impianto di produzione di energia elettrica nel complesso industriale Dompé sito nel territorio del Comune dell'Aquila in loc. Campo di Pile, costituito da n. 2 serbatoi da mc 15,00 cadauno contenenti gasolio;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/290 del 06/08/2024 con cui la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. con sede legale in via San Martino n. 12 – 20122 Milano P.IVA 00791570153, al fine di incrementare la capacità complessiva di stoccaggio precedentemente autorizzata con la succitata Determinazione Dirigenziale DPC025/315 del 11/10/2023, è stata autorizzata alla messa in esercizio in via provvisoria e in ampliamento di un deposito industriale di oli minerali ubicato nel Comune dell'Aquila in via Campo di Pile, costituito da n. 2 serbatoi da 25,00 mc cadauno contenenti gasolio per supporto alla centrale termica;

TENUTO CONTO del rapporto del 12/11/2024 della Commissione di Collaudo - redatto a seguito di visita ispettiva tenutasi in pari data - e notificato alla Società Dompé Farmaceutici S.p.A. in pari data, dal quale non risultano motivi ostativi per l'autorizzazione all'esercizio definitivo;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di autorizzare la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. - P. IVA 00791570153 con sede legale in via San Martino 12 Milano, all’esercizio definitivo in ampliamento del deposito industriale di oli minerali ubicato nel Comune dell’Aquila in via Campo di Pile, costituito da ulteriori n. 2 serbatoi da 25,00 mc cadauno contenenti gasolio per supporto alla centrale termica, al fine di incrementare la capacità complessiva di stoccaggio precedentemente autorizzata con Determina dirigenziale DPC025/315 del 11/10/2023, per una capacità complessiva definitiva di 80,00 mc, così costituita:
 - n. 2 serbatoi da 15,00 mc cadauno contenenti gasolio, annessi ad un impianto di produzione di energia elettrica;
 - n. 2 serbatoi da 25,00 mc cadauno contenuti gasolio, per supporto alla centrale termica;
- 2) di disporre che la Società Dompé Farmaceutici S.p.A., per il deposito di oli minerali di cui all’oggetto:
 - trasmetta entro 30 giorni dalla notifica della presente determinazione, copia della denuncia di esercizio;
 - mantenga costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito osservando tutte le norme contenute nelle disposizioni sopracitate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza;
 - informi lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L’Aquila, nonché ARTA Abruzzo, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti;
- 3) di rilasciare la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società Dompé Farmaceutici S.p.A., viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio definitivo delle opere in oggetto;
- 4) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
 - alla Società proponente Dompé Farmaceutici S.p.A.;
 - al Comune di L’Aquila (AQ);
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila;
 - all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L’Aquila;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 6) di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L’Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell’Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1 comma 56 lett. a). Autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di un deposito commerciale di oli minerali nel Comune di Lanciano (CH). Società proponente: AP Lube S.r.l.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza trasmessa in data 11/10/2024 ed acquisita agli atti regionali in data 14/10/2024 con Prot. n. 396301/24, con la quale la società AP Lube S.r.l. P.IVA 01819790690 con sede legale in Contrada Villa Stanazzo 67 Lanciano (CH), ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un deposito di oli minerali ad uso commerciale nel Comune di Lanciano (CH) situato in C.da Villa Martelli 314/1, per lo stoccaggio di oli lubrificanti, avente una capacità di stoccaggio complessiva massima di 49,00 mc, composto da merce imballata in contenitori di vario formato, costituito da:

- n. 10 cisternette IBC da 1000 l aventi ciascuna capacità di 1,00 mc;
- n. 75 fusti metallici da 200 l aventi ciascuno capacità di 0,20 mc;
- n. 1 lattine e fusti da 11 – 5l -25l avente capacità di 24,00 mc;

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1955, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nello specifico l'art. 1 comma 56, lett. a).
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

VISTE:

- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 806 del 15/09/2008 concernente la disciplina delle modalità relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni incaricate della verifica e del collaudo degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali per uso commerciale, industriale, agricolo e privato;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 171 del 15/03/2010;

DATO ATTO che, al fine di acquisire pareri da parte degli Enti interessati, in data 21/10/2024 con Prot. n. 406045/24, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-*bis*, L. n. 241/90 s.m.i.;

PRESO ATTO del Verbale della suddetta CdS datato 26/11/2024 e registrato agli atti regionali con Prot. n. 458076/24, con il quale il Responsabile del procedimento, acquisiti, anche in modo tacito o implicito, i pareri pervenuti, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi;

VERIFICATO pertanto che, dall'analisi della documentazione di progetto trasmessa, non vi sono termini ostativi all'autorizzazione del progetto del deposito così come configurato dalla Proponente Società AP Lube S.r.l., nel rispetto dei pareri rilasciati con la richiamata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito di oli minerali e delle relative attività collegate al deposito stesso, per un periodo massimo di 6 mesi (mesi) entro il quale termine la Società Proponente dovrà presentare la necessaria istanza ai fini del collaudo e autorizzazione regionale all'esercizio in via definitiva;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di prendere atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi del 21/10/2024 di cui al Verbale Prot. n. 458076/24 del 26/11/2024 relativa al progetto di **Realizzazione e l'esercizio di un deposito commerciale di oli minerali nel Comune di Lanciano (CH)**;
- 2) di autorizzare la Società AP Lube S.r.l. P.IVA 01819790690 con sede legale in Contrada Villa Stanazzo 67 Lanciano (CH), alla messa in esercizio in via provvisoria del deposito industriale di oli minerali ubicato nel Comune di Lanciano in C.da Villa Martelli 314/l, per lo stoccaggio di oli lubrificanti, avente una capacità di stoccaggio complessiva massima di 49,00 mc, composto da merce imballata in contenitori di vario formato, costituito da:
 - n. 10 cisternette IBC da 1000 l aventi ciascuna capacità di 1,00 mc;
 - n. 75 fusti metallici da 200 l aventi ciascuno capacità di 0,20 mc;
 - n. 1 lattine e fusti da 1 l – 5 l – 25 l avente capacità di 24,00 mc;
- 3) di prescrivere alla Proponente Società AP Lube S.r.l., di:
 - informare lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, nonché ARTA Abruzzo, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti relativi al realizzando deposito di oli minerali;
 - mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi;
- 4) di precisare, altresì, che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del suddetto deposito per lo stoccaggio di oli lubrificanti presso i contenitori di cui in premessa, resta valida per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato all'espletamento delle verifiche previste dagli organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali;
- 5) di dare atto che il procedimento di autorizzazione definitiva verrà avviato solo dopo la presentazione a questo Servizio della domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi

dell'art. 11 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e D.G.R. n. 806/2008, entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta domanda. All'istanza di collaudo dovrà essere allegata copia del versamento di € 250,00 (Euro duecentocinquanta) da effettuarsi tramite piattaforma digitale [PagoPa Regione Abruzzo](#) selezionando il servizio "DPC025 - RIMBORSI PER COMMISSIONI DI COLLAUDO" con causale "Oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E – Soc. AP Lube S.r.l.";

- 6) di dare atto che, nel caso di mancata presentazione della richiamata domanda di collaudo entro il periodo di esercizio provvisorio - eventualmente prorogabile per giustificati motivi non oltre 6 (sei) mesi - il presente provvedimento si intende decaduto;
- 7) di rilasciare la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società AP Lube S.r.l. viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio delle opere in oggetto;
- 8) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, del presente provvedimento:
 - alla Società proponente AP Lube S.r.l.;
 - al Comune di Lanciano (CH);
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;
 - all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
- 9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DARIO CIAMPONI

**GIUNTA REGIONALE****DIPARTIMENTO** TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO** RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di travertino sita in Località "Palazzo"
del Comune di Valle Castellana (TE)
Ditta: CURTI S.r.l. (Ex Gemac S.r.l.)
Autorizzazione subingresso

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza acquisita in data 13/05/2024 al prot. n. 195839/24 con la quale la Ditta CURTI S.r.l. (P.IVA 02048030676), con sede legale in Castellalto (TE), Zona industriale Villa Zaccheo - via Enzo Ferrari snc, a norma dell'art. 18 della L.R. 54/1983, ha chiesto, il subingresso alla titolarità della coltivazione della cava in Località "Palazzo" nel Comune di Valle Castellana (TE) autorizzata alla Ditta GEMAC S.r.l. con provvedimento comunale prot. n. 6662 del 05/10/2021;

RICHIAMATO il prot. 6662 del 05/10/2021 con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Valle Castellana (TE) ha rilasciato alla Ditta cedente GEMAC S.r.l. (P.IVA 01792050674) con sede legale in Teramo (TE) via Maestri del Lavoro n. 2, il provvedimento conclusivo dei termini dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto avente scadenza il 15/10/2026;

VISTO l'atto notarile sottoscritto dal Notaio Roberto Lauro con sede in Giulianova (TE) e registrato in Giulianova (TE) il 29/02/2024, Serie IT n. 1027 con il quale la Società GEMAC cede e trasferisce alla Società Curti S.r.l., la piena ed esclusiva proprietà del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di coltivazione di cava di travertino in oggetto, situata in Località "Palazzo" nel Comune di Valle Castellana (TE);

PRESO ATTO della capacità tecnico economica della Ditta subentrante Curti S.r.l. ai sensi dell'art. 15 del R.D. N. 1443 del 29/07/1927 sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e allegata all'istanza di subingresso;

CONSIDERATO che in data 18/11/2024 - prot. n. 445417/24, è stata acquisita la relazione tecnica asseverata sullo stato dei luoghi rapportato al progetto approvato e relativo calcolo dei volumi del materiale estratto e ancora da estrarre a firma del Geom. Luca Valeriani;

VISTO il rapporto istruttorio prog. reg. n. 12293/24 del 12/12/2024 dell'Ufficio Risorse Estrattive, relativo al sopralluogo effettuato in data 01/10/2024 sull'area di cava, dal

quale non si evidenziano motivi ostativi alla prosecuzione dei lavori e all'istanza di subingresso alla coltivazione della cava;

PRESO ATTO che, con nota acquisita in data 18/11/2024 al prot. n. 445417/24, il legale rappresentante della Ditta subentrante Curti S.r.l. dichiara di estrarre il materiale (massi) dalla cava in oggetto per poi trasferirlo nel piazzale della propria sede legale, per un ulteriore lavorazione;

DATO ATTO che, per quanto sopra dichiarato, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava risulta di competenza della Giunta Regionale, in quanto la trasformazione industriale del materiale estratto avverrà in un sito differente dal giacimento e precisamente nell'impianto della medesima Ditta sito presso la sede legale nel Comune di Castellalto (TE);

VERIFICATA l'iscrizione della Ditta Curti S.r.l. all'elenco (White list) dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa sul sito della Prefettura di Teramo;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- A.** di disporre il trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in Località "Palazzo" del Comune di Valle Castellana (TE), rilasciato alla Ditta GEMAC S.r.l. (P.IVA 01792050674) con Provvedimento Comunale prot. 6662 del 05/10/2021, alla Ditta Curti S.r.l. (P.IVA 02048030676) con sede legale in Castellalto (TE), Zona Industriale Villa Zaccheo - Via Enzo Ferrari snc;
- B.** di dare atto che permangono fermi ed invariati:
- tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento comunale prot. 6662 del 05/10/2021 e relativi allegati, nonché quelli di eventuali prescrizioni impartite dal Servizio regionale Politica Energetica e Risorse del Territorio;
 - la data di scadenza del 15/10/2026, entro la quale devono essere ultimati tutti i previsti lavori di coltivazione e risanamento ambientale;
 - l'obbligo di comunicare entro la data del 30 aprile di ogni anno e, comunque quando il Servizio regionale competente lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente;
- C.** di fare obbligo alla Ditta subentrante Curti S.r.l., prima della denuncia di esercizio di cui agli Artt. 24 e 28 del DPR 128/1959, di presentare all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, la seguente documentazione:
- voltura della Convenzione stipulata con il Comune di Valle Castellana (TE) ai sensi dell'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i.;
 - voltura della polizza fideiussoria vigente riportante specificatamente la seguente clausola: *"La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare rispristino dell'area di cava da parte del*

Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza";

- copia della voltura della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale redatta ai sensi dell'Art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14/10/2019, n. 599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]";
- Documento di Salute e Sicurezza (D.S.S.), ai sensi del D.Lgs 624/1996 s.m.i., relativo alle attività svolte presso la cava in oggetto e alla Ditta subentrante;

D. di disporre:

- la pubblicazione del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- la trasmissione via PEC del presente provvedimento:
 - Alla Ditta subentrante Curti S.r.l.;
 - Alla Ditta cedente GEMAC S.r.l.;
 - Al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana (TE);
 - ad ARTA Abruzzo;

E. di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firma autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/1993)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it